



Chi deve iscriversi al RENTRI, quando e come

sito gestito da



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

con il supporto di



UNIONCAMERE



ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

Chi deve iscriversi al RENTRI | operatori professionali



Devono iscriversi al RENTRI

- gli enti e le imprese che effettuano il **trattamento dei rifiuti**
- gli enti e le imprese che **raccogliono o trasportano rifiuti** a titolo professionale
- gli enti e le imprese che operano in qualità di **commercianti ed intermediari di rifiuti** senza detenzione
- i **Consorzi** istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

Chi deve iscriversi al RENTRI | produttori



- Imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese che **producono rifiuti pericolosi**
- Imprese ed enti produttori iniziali con **più di 10 dipendenti** che **producono rifiuti non pericolosi** nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie

Chi deve iscriversi al RENTRI | produttori



Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti da

- attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, e della pesca;
- attività di costruzione, demolizione e scavo;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività sanitarie;
- veicoli fuori uso

si iscrivono al RENTRI **solo se producono rifiuti pericolosi.**

Chi deve iscriversi al RENTRI | delegati



Possono iscriversi per **operare come delegati dei produttori**:

- associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse
- gestore del servizio di raccolta
- gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006.

I delegati possono effettuare, per conto dei produttori, l'iscrizione e la trasmissione dei dati

Quando bisogna effettuare l'iscrizione al RENTRI

15/06/2023

Il regolamento
entra in vigore



→ Dal 15.12.24 ed entro il 13.02.25

- › Impianti di trattamento rifiuti
- › Trasportatori di rifiuti
- › Commercianti/intermediari di rifiuti
- › Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- › Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
- › Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)
- › Delegati

→ Dal 15.06.25 ed entro il 14.08.25

- › Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 10 e 50 dipendenti)
- › Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 10 e 50 dipendenti)

→ Dal 15.12.25 ed entro il 13.02.26

- › Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)
- › Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti





Dipendenti

Il **numero dei dipendenti** è calcolato in base al numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione, ed è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'ente **al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento**.

Come va fatta l'iscrizione

L'iscrizione va effettuata, esclusivamente via telematica, attraverso il portale del RENTRI integrato nella piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.

L'iscrizione è guidata e può essere compilata in più momenti.

Ogni unità locale dell'operatore può iscriversi autonomamente.

L'accesso avviene con strumenti digitali di autenticazione da parte di uno o più utenti che rappresentano l'operatore.


L'iscrizione è completata con la trasmissione della pratica alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori e la contestuale protocollazione.



Come va fatta l'iscrizione

Il RENTRI verifica il titolo di rappresentanza detenuto dall'utente che ha fatto accesso. La procedura di verifica dipende dal profilo dell'operatore:

- Per le imprese si procede con accesso diretto al Registro delle imprese.
- Per enti o altri soggetti il RENTRI invia all'operatore, tramite PEC, la richiesta di confermare la qualifica di rappresentante.





Il rappresentante dell'operatore può abilitare altre persone fisiche che, in qualità di incaricati, potranno accedere al RENTRI per completare l'iscrizione, utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI, trasmettere i dati dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti.

Gli incaricati possono essere persone che non hanno titolo di rappresentanza





Informazioni per l'iscrizione




Il RENTRI acquisisce automaticamente dal **Registro imprese** e da altre banche dati ufficiali (es. Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione) le informazioni necessarie per creare il profilo dell'operatore e attivare l'area riservata dalla quale perfezionare l'iscrizione e svolgere le altre operazioni verso il RENTRI.

Informazioni per l'iscrizione

L'utente deve inserire:

- le **unità locali** dove l'operatore svolge l'attività e, se obbligato, tiene uno o più registri di carico e scarico; nel caso di imprese le unità locali vengono riprese dal Registro imprese ma ogni operatore può aggiungere anche altri siti.
- le **attività svolte** presso l'unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio).

I dati forniti in sede di iscrizione potranno essere aggiornati in qualsiasi momento.



Informazioni sulle attività di gestione

Per i soggetti che hanno indicato di svolgere attività di recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione competente vengono recuperate da Banche dati ufficiali, quali l'Albo Nazionale Gestori ambientali, il Catasto telematico dei rifiuti e il Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero.

Le informazioni richieste possono essere integrate, o aggiornate rispetto a quelle derivanti dall'interconnessione telematica con gli archivi citati.

Le Sezioni Regionali verificano, a posteriori e con controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le informazioni aggiunte o integrate.





Come attivare la delega

I produttori possono delegare associazioni di categoria o società di servizi di loro emanazione, gestori del servizio pubblico o del circuito organizzato di raccolta a trasmettere i dati

La delega può avvenire in due modi

- Il produttore, in fase di iscrizione, indica il delegato, a sua volta già iscritto al RENTRI.
- Il delegato inserisce i nominativi dei produttori che confermano la richiesta di delega.

I produttori possono consultare le operazioni svolte dal delegato.

La Sezione Regionale dell'Albo nazionale Gestori accredita i delegati ad operare, a seguito della verifica del possesso dei requisiti.



Pagamenti

A completamento dell'iscrizione l'utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi

- **Diritto di segreteria** pari a 10€
- **Contributo annuale** diversificato in relazione alla tipologia di impresa

Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva

Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva

Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.



Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all'iscrizione, entro il 30 aprile di ogni anno.

I versamenti sono effettuati con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica amministrazione (pagoPA).



Sguardo generale sulle scadenze e sugli obblighi



I nuovi modelli di registro di carico e scarico e formulario entrano in vigore per tutti gli operatori a decorre dal 13 febbraio 2025



Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti



- › impianti di trattamento rifiuti
- › trasportatori e intermediari di rifiuti
- › consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- › Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti

Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono

Dal 13 febbraio 2025

- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
- emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale
- restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo (solo trasportatori)

Dal 13 febbraio 2026

- emettono, se produttori, i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale
- restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale (solo impianti)



Produttori con più di 10 e meno di 50 dipendenti



- › Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque con più di 10 e meno di 50 dipendenti

Dal 13 febbraio 2025

- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono

Dalla data di iscrizione

- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

Dal 13 febbraio 2026

- emettono i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale



Altri produttori di rifiuti pericolosi



- > imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
- > altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese

Dal 13 febbraio 2025 devono

- tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di commercio
- emettere i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 devono iscriversi

Dalla data di iscrizione devono

- tenere il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

Dal 13 febbraio 2026 devono

- emettere i FIR in formato digitale
- trasmettere al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale



Altri produttori di rifiuti non pericolosi



- › Imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi
- › Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell'ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell'edilizia e delle costruzioni, a prescindere dal numero di dipendenti
- › Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Non dovranno iscriversi al RENTRI e non dovranno tenere il registro di carico e scarico, ma dal 13 febbraio 2025 dovranno registrarsi al RENTRI per emettere e vidimare il FIR cartaceo.



Chi *vuole* iscriversi al RENTRI



I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, **possono iscriversi volontariamente al RENTRI.**

In questo caso **si applicano le medesime regole** previste per gli operatori che si iscrivono in quanto obbligati.



Per approfondimenti

Sul sito www.rentri.gov.it sono disponibili:

- I decreti direttoriali contenenti le tempistiche e le modalità di iscrizione da parte degli operatori;
- portale di supporto con schede informative e assistente digitale;
- accesso all'help desk telematico;
- tutorial e presentazioni di approfondimento.

